



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 172 del 18/05/2023

Proposta n. 54 del 18/05/2023	Oggetto: Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria per mancata presentazione della domanda del certificato di agibilità. Ditta: Manca Sebastiananata a Nule (SS) 19/09/1949 – Cod.Fisc. MNCSST49P53F976K
----------------------------------	---

Il Responsabile di Area

Premesso:

- che la Sig.ra Manca Sebastiana nata a Nule (SS) il 19/09/1949 – Cod.Fisc. MNCSST49P53F976K è titolare nel Comune di Anela di un immobile sito ad Anela nella Via Roma n. 12 censito presso l'Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio, al Foglio 14 Mappale 551 sub 4, oggetto di lavori "Cambio destinazione d'uso di un locale da residenziale a commerciale "negozio", da realizzarsi nella Via Roma n. 12;
- che la concessionaria Sig.ra Manca Sebastiana non ha presentato domanda di rilascio del certificato di agibilità, entro i 15 giorni successivi all'ultimazione dei lavori, così come prescritto dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

Vista la richiesta in data 18/05/2023, Prot. n. 2014 della Sig.ra Manca Sebastiana nata a Nule (SS) il 19/09/1949 – Cod. Fisc. MNCSST49P53F976K, avente ad oggetto "Richiesta di calcolo della sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità";

Visto l'art. 24, commi 2 e 3) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, che testualmente recitano:

- *"Comma 2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:*

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1."

- *"Comma 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464."*

Visto che per la violazione anzidetta è prevista una sanzione da € 77 a € 464 per cui il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, L. 24/11/1981, n. 689, per una somma pari a **€ 154,00;**

Vista la nomina del Responsabile del Servizio da parte del Sindaco con decreto n. 1/2023 del 01/01/2023;

Visto l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

DETERMINA

Di applicare nei confronti della Sig.ra Manca Sebastiana nata a Nule il 19/09/1949 – Cod.Fisc. MNCSST49P53F976K per la violazione di cui alle premesse, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 24, comma 3, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, nella misura di **€ 154,00**(Euro centocinquantaquattro/00) da corrispondere entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, mediante versamento sul C/CPostale n. 12463071, intestato al Comune di Anela, citando gli estremi della presente determinazione, oppure con Bonifico presso la tesoreria del Banco di Sardegna al seguente IBAN IT 93 S 01015 84910 0000 00010751.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

– entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. –di Cagliari;
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

o, in alternativa

– entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Bulla 079/7998003.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile di Area
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 18/05/2023</p> <p>Il Responsabile del Servizio BULLA FRANCESCO</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 19/05/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>